



CITTA' di VALDAGNO

Provincia di Vicenza

OGGETTO: DIVIETO DI CAMPEGGIO, BIVACCO E ACCAMPAMENTO NELLE AREE PUBBLICHE DI TUTTO IL TERRITORIO COMUNALE.

Il Dirigente della Direzione Territorio

CONSTATATO che aree del comune Valdagno sono utilizzate come campeggio, bivacco e accampamento, tende, coperture e costruzioni varie, sacchi a pelo, coperte e simili, il posizionamento di oggetti, attrezzature e installazioni varie, il tutto anche con l'ausilio di veicoli che occupano lo spazio esterno alla loro sagoma;

PRESO ATTO delle ordinanze contingibili ed urgenti adottate dal Sindaco del Comune di Valdagno (n. 213 del 05/06/2020, n. 282 del 23/07/2020, n. 327 del 09/09/2020, n. 178 del 26/05/2022) ai sensi dell'art. 50 c. 5 T.U.E.L. che hanno confermato che nel territorio comunale sono state accertate situazioni di campeggio, bivacco e accampamento;

CONSIDERATO che il Comune di Valdagno dispone, nell'ambito del proprio territorio, di apposite aree (Castelvecchio) e strutture igienicosanitarie da destinare a campeggio, bivacco e accampamento, compreso apposita area per lo scarico dei reflui (parcheggio Pala Volta);

CONSIDERATO che l'utilizzo di altre aree del comune come campeggio, bivacco, accampamento e simili, al di fuori di aree e strutture appositamente preposte, costituisce un pericolo per la salute e per l'igiene pubblica e degli stessi occupanti l'area;

CONSIDERATO che tali fenomeni di campeggio, bivacco e accampamento ostacolano la pubblica circolazione con conseguenti tensioni sociali che possono costituire problematiche anche relativamente all'ordine pubblico e alla sicurezza urbana;

RITENUTO pertanto, per motivi di salvaguardia della sanità e dell'igiene pubblica, di prevenzione dell'ordine e della sicurezza pubblica nonché di tutela della circolazione, di vietare il campeggio il bivacco e l'attendamento su tutto il territorio comunale salvo le aree autorizzate

TENUTO CONTO che il Regolamento di Tutela del Decoro Urbano della "Valle dell'Agno", approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 45 del 30/09/2011 e integrato con delibera n. 6 del 13/02/2014 e s.m.i., prevede all'art. 6 le norme sul campeggio in aree pubbliche:

1. Nelle aree pubbliche è vietato il campeggio e attendamento, salvo nelle aree attrezzate all'uopo o nei casi di autorizzazione dell'amministrazione comunale.

2. Qualora non esistano o non risultino disponibili le aree di cui al comma precedente e comunque nel caso di inconvenienti igienico-sanitari, le Forze dell'Ordine sono tenute a dare immediata esecuzione ad eventuali provvedimenti di sgombero dell'Autorità con le modalità più opportune, compresa la rimozione dei veicoli, in modo da assicurare l'allontanamento delle persone e dei veicoli con la massima rapidità.

RILEVATO che per la violazione all'art. 6 del suddetto Regolamento ai sensi dell'art. 6-bis della Legge 24.07.2008 n. 125 all'art. 16 della legge n. 689 del 24.11.1981, con delibera di Giunta Comunale n. 142 del 17/10/2011 e modificata con delibera n. 3 del 13/01/2015 è stata derogata la disciplina del pagamento in misura ridotta di cui al primo comma del medesimo art. 16 stabilendo la sanzione amministrativa pecuniaria di euro 125,00.

VISTO il T.U. delle leggi sanitarie, R.D. 1265/1934;

VISTO il T.U. delle leggi di pubblica sicurezza, R.D. 773/1931;

VISTO il T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, D.Lgs. 267/2000, articoli 7, 7-bis e 107;

VISTO il Regolamento di Tutela del Decoro Urbano della "Valle dell'Agno";

VISTA la legge 689/1981;

ORDINA

su tutto il territorio comunale il divieto di campeggio, bivacco e accampamento mediante l'utilizzo di tende, coperture e costruzioni varie, sacchi a pelo, coperte e simili, il posizionamento di oggetti, attrezzature e installazioni varie, il tutto anche con l'ausilio di veicoli che occupano lo spazio esterno alla loro sagoma salvo che nelle aree appositamente previste.

Resta salvo quanto consentito da specifiche autorizzazioni.

Il mancato rispetto della presente ordinanza comporta l'applicazione della sanzione amministrativa prevista dal Regolamento del Decoro della "Valle dell'Agno" sopra citata oltre alla confisca delle predette attrezzature e installazioni ai sensi dell'art. 20 della legge n. 689/81, nonché il ripristino dello stato dei luoghi.

DEMANDA

all'Ufficio Tecnico Comunale la collocazione di idonea segnaletica riportante i limiti e i divieti imposti dal presente provvedimento, sulle vie d'ingresso a perimetro di tutto il territorio comunale. Le forze di polizia sono incaricate dell'esecuzione del presente provvedimento.

AVVERTE

avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo della Regione Veneto entro 60 giorni, ai sensi della legge 6 dicembre 1971, n. 1034. È altresì ammesso ricorso gerarchico al Sindaco entro 30 giorni, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.

Che a norma dell'art. 37, comma 4 del d.Lgs. 285/1992, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto, da chi abbia interesse all'apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, ricorso al Ministero dei lavori Pubblici, con la procedura di cui all'art. 74 del Regolamento emanato con D.P.R. n. 495/1992.

Il Dirigente della Direzione Territorio

dott. ing. Carlo Alberto Crosato

Documento sottoscritto in forma digitale

ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n. 82/2005 e ss. mm. ed ii.

Proposta Ordinanza viabilità n° 314 del 13/09/2024

Documento amministrativo informatico, sottoscritto con firma digitale, ai sensi degli art. 20 e 23-ter del D.Lgs. n. 82/2005 in conformità alle regole tecniche di cui all'art. 71 del CAD